



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 52 DEL 30/09/2024

CONVOCAZIONE Prima - SEDUTA pubblica

**OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE COMUNALI**

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **trenta** del mese di **Settembre** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze.

Convocato in modalità telematica (ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi politici collegiali in modalità telematica, approvato con Deliberazione CC 11 del 29/04/2022), nelle forme prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risulta quanto segue:

Numero	Nome	Presenti in aula	Presenti in collegamento	Assenti
1	MONTANARI MATTEO	X		
2	CAMPESATO SUSANNA	X		
3	ROTELLA LUCA	X		
4	BARICORDI VALENTINA	X		
5	STAGNI ILARIA	X		
6	CRISTALLINI ALICE	X		
7	QUARTIERI EMANUELE		X	
8	DE CHECCHI ANDREA	X		
9	MORETTI MARCO	X		
10	SARTI SERENA	X		
11	GARELLI ERCOLE	X		
12	MEZZETTI AVIO	X		
13	GUZZO ROSARIO			X
14	CERRI CATERINA	X		
15	TOSI GIANNI	X		
16	LONGHI EMANUELE	X		
17	SIMONINI JESSY	X		
		<i>Totale presenti: 16</i>		<i>Totale assenti: 1</i>

Giustificano l'assenza i Consiglieri: GUZZO ROSARIO

Sono presenti gli Assessori: BONETTI MASSIMO, BRINI MARCO, GHERARDI DONATELLA, FAVA DILVA, CAPRARA ENRICO

Assiste alla seduta il Segretario Generale Valeria Villa.

Accertata la possibilità di verificare l'identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza, la Presidente Del Consiglio Comunale Susanna Campesato, constatata la presenza del numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e designa scrutatori i Consiglieri CRISTALLINI ALICE, DE CHECCHI ANDREA, SIMONINI JESSY.

Nella trattazione del punto precedente è uscito il consigliere Longhi, consiglieri presenti n. 15;
Rientra il consigliere Longhi, consiglieri presenti n. 16;
Illustrano l'Assessora Gherardi e la Dott.ssa Serio, responsabile Ufficio Tributi
Interviene il consigliere Longhi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che prevede per i Comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, comprese le modalità di riscossione, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTA la legge 9 agosto 2023, n. 111 Delega al Governo per la riforma fiscale, pubblicata in G.U. n.189 del 14.08.2023, recante i principi di riforma del sistema tributario volti alla tutela e alla partecipazione del contribuente mediante la garanzia del contraddittorio e dell'accesso agli atti, il rafforzamento dell'obbligo di motivazione, la tutela dell'affidamento, la proporzionalità dell'azione amministrativa, l'autotutela, la revisione dell'accertamento con adesione, la revisione del sistema sanzionatorio.

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3/1/2024, di modifica allo Statuto del contribuente, contenuto nella legge 27 luglio 2000, n. 212, che indica l'obbligo di recepimento da parte degli enti locali ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212: *"Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge"*.

VISTO il comma 3-bis del medesimo articolo 1 che evidenzia come le disposizioni di legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del *bis in idem*, il principio di proporzionalità e l'autotutela, valgono come principi per le regioni e gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Il comma 3-ter specifica ulteriormente che le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di legge relativamente alle materie sopra indicate, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

CONSIDERATO che:

- il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219 attua una profonda revisione dello Statuto del contribuente, introducendo nuove disposizioni destinate ad incidere anche sulla gestione dei tributi comunali. E tuttavia, molte delle nuove disposizioni appaiono formulate avendo riguardo all'amministrazione finanziaria ed ai tributi erariali, ma al contempo rappresentano principi

generali vincolanti anche per comuni, sicché si pone il problema del loro adattamento alla particolare natura, struttura e gestione dei tributi locali;

- il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 ha apportato alcune significative modifiche all'istituto dell'accertamento con adesione, disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e l'istituto, così come ridisegnato dalle recenti modifiche, si intreccia con il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, sicché dette novità richiedono il necessario adeguamento delle norme comunali, onde dipanare l'intreccio che si è venuto a creare tra contraddittorio preventivo, comunque applicabile ai sensi dell'art. 1 commi 3-bis e 3-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212, e l'accertamento con adesione secondo la disciplina comunale;

- il nuovo Statuto incide fortemente sulla gestione delle entrate locali e in particolare sui processi di accertamento, tanto da imporre una rivisitazione complessiva dei processi fin qui adottati nel senso del più deciso orientamento dell'azione di controllo fiscale all'incremento dell'adesione spontanea alla riscossione, sia nella fase delle scadenze di pagamento ordinarie sia nel corso del processo di accertamento, valorizzando gli obblighi di maggior tutela del contribuente che promanano dalle nuove norme dello Statuto in termini di miglioramento del rapporto tributario e di maggiore tasso di riscossione precedente all'avvio della fase coattiva o del contenzioso.

RICHIAMATO l'art.102 c. 2 lettera a) del d.lgs. 117/2017 "Codice del terzo settore";

RITENUTO quanto mai necessario assicurare una efficace traduzione attuativa dei criteri di rafforzamento delle capacità di controllo e di snellimento degli strumenti di supporto alla riscossione coattiva, la cui funzione deterrente è altrettanto essenziale per pervenire ad un assetto della gestione della riscossione più incisivo e aderente alle esigenze della fiscalità locale;

RILEVATO che la Corte dei Conti con delibera AUT13/SEZAUT/2024/FRG del 21/7/2024 ha indicato agli enti di attivarsi nella verifica dei regolamenti delle entrate tributarie al fine di evitare un rallentamento dell'attività accertativa e un appesantimento degli adempimenti a carico degli uffici tributari;

EVIDENZIATA, pertanto, la necessità di approvare, nell'esercizio del potere di cui al sopra richiamato art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, un nuovo regolamento che disciplini le entrate tributarie comunali, nonché l'istituto dell'accertamento con adesione, in considerazione dei decreti delegati di attuazione della riforma fiscale, limitatamente alle disposizioni normative fino ad ora emanate;

ATTESO CHE, il Regolamento in oggetto, contenente disposizioni di natura procedurale relative al recepimento di norme legislative, non soggiace al termine ultimo previsto per l'approvazione dei bilanci comunali;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/4/2021 con la quale sono state approvate le ultime modifiche al Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali e la deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 30/04/2012 con cui è stata approvata la modifica al regolamento di disciplina dell'accertamento con adesione;

VALUTATO di approvare un nuovo testo del regolamento complessivo in sostituzione del precedente, in considerazione della necessità di una profonda revisione del contenuto;

EVIDENZIATO che il nuovo regolamento si compone di 41 articoli distribuiti in cinque titoli:

I) il titolo primo contiene le disposizioni di carattere generale: definizione, ambito, agevolazioni e aliquote, tariffe;

II) il titolo secondo disciplina l'accertamento delle entrate e comprende la gestione delle entrate, denunce e controlli, procedimento di accertamento (principio del contraddittorio, divieto del bis in idem, accertamento esecutivo, notifica atti), contenzioso e strumenti deflattivi, accertamento

con adesione, che viene ad essere disciplinato nel regolamento delle entrate tributarie e non più con distinto regolamento comunale;

III) il titolo terzo, dedicato alla riscossione delle entrate tributarie e relativi rimborsi;

IV) il titolo quarto disciplina le sanzioni;

V) il titolo quinto contiene le disposizioni finali e transitorie;

RITENUTO di approvare il nuovo regolamento generale delle entrate comunali come da Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di adeguare l'ordinamento tributario dell'Ente ai contenuti dei principi dei nuovi decreti delegati citati in premessa;

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 155 del 28/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi" e "Gestione delle risorse umane" al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

PRESO ATTO del provvedimento del Presidente del NCI prot. n.884 del 30.7.2024 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della Dott.ssa Claudia Paparozzi;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori, Verbale n.19 del 23/09/2024 allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dell'Organo di revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Dirigente del Servizio Tributi Associato, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii., allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Dato atto che il presente oggetto è stato trattato nella Commissione Affari Istituzionali in data 17/9/2024;

Sentita la presentazione dell'Assessora Gherardi e della Dott.ssa Serio;

Uditi gli interventi scaturiti in sede di discussione generale;

Richiamata la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi svolti durante la trattazione del presente oggetto;

ATTESA la necessità di dichiarare ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'eseguibilità immediata della presente deliberazione:

con voti palesi

favorevoli n. 12 Consiglieri, (il Consigliere Quartieri, a distanza e chiamato per appello nominale, vota a favore);

astenuti n. 4 Consiglieri, Longhi, Simonini, Cerri, Tosi

DELIBERA

1. DI APPROVARE il nuovo "**REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI**" di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera e che sostituisce integralmente il precedente, la cui ultima modifica è stata approvato con atto di CC n.43/2021;

2. DI ABROGARE dalla data d'entrata in vigore del regolamento in esame – il regolamento disciplinante l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione, la cui ultima modifica è stata approvata con delibera di CC n. 43 del 30/4/2012, in quanto lo stesso istituto è ora normato, alla luce delle nuove disposizioni normative intervenute, dal regolamento delle entrate tributarie comunali, al capo V - titolo II, in approvazione con il presente atto;

3. DI DARE ATTO che restano validi gli atti di adesione sottoscritti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

4. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L. 69/2009;

5. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs.360/98;

6. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, il nuovo regolamento entrerà in vigore dal giorno dell'approvazione della presente deliberazione;

Infine il Consiglio Comunale, con successiva e separata votazione
con voti palesi

favorevoli n.12 Consiglieri, (il Consigliere Quartieri, a distanza e chiamato per appello nominale, vota a favore);

contrari n. 1 Consigliere, Longhi

astenuti n. 3 Consiglieri, Simonini, Cerri, Tosi

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co.4 del T.U. approvato con D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

La PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Susanna Campesato

(atto sottoscritto digitalmente)

Il SEGRETARIO GENERALE

Valeria Villa

(atto sottoscritto digitalmente)